

**Fatto**

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Me. ha premesso di aver chiesto al Comune di San Cipriano di Aversa di estrarre copia della documentazione inerente il pagamento di debiti fuori bilancio (completi di mandato di pagamento) effettuati in data successiva al pignoramento presso terzi notificato dal sottoscritto nei confronti di codesta P.A in data 10.11.2021.

Il Comune intimato non ha riscontrato l'istanza formandosi quindi il silenzio rifiuto ai sensi dell'[art. 25, co. 4, della l. n. 241/1990](#).

Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento silenzioso proponendo la seguente censura.

Violazione e falsa applicazione dell'[art. 22 e ss. Della l. 07.08.1990 n. 241](#) - mancato accesso ai documenti - violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa.

L'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio e alla camera di consiglio del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Considerato, infatti, che:

- a) la richiesta non riveste carattere esplorativo né implica defatiganti attività di ricerca o impegno di risorse umane ed economiche;
- b) in base al disposto dell'art. 22, comma 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Peraltro, la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui al predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto";
- c) nello specifico, l'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa ([art. 24, u.c., l. n. 241 del 1990](#)), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. di St., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978) che, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l'accesso "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile";

Valutato, in particolare, che i documenti ai quali si è chiesto l'accesso sono funzionali alla verifica in ordine all'effettività dell'atto di pignoramento eseguito dal ricorrente a tutela del credito vantato nei confronti del Comune intimato.

È appena il caso di precisare che anche nel caso in cui non sussistessero pagamenti, persiste comunque un interesse di parte ricorrente ad acquisire la relativa dichiarazione negativa dell'ente comunale.

Ne consegue che il gravato diniego tacito deve ritenersi illegittimo per violazione dell'[articolo 24, comma 7, della L. n. 241/1990](#) ai sensi del quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Deve pertanto ordinarsi al Comune di San Cipriano di aversa di esibire la documentazione richiesta e di consentire al ricorrente l'eventuale estrazione della copia dei documenti oggetto dell'istanza qualora esistenti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

## **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di San Cipriano di Aversa di ostendere la documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza del 9 aprile 2024 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza anche mediante l'estrazione di copia dei documenti esistenti.

Condanna l'Amministrazione comunale intimata alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 FEB. 2025.